



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

AREA EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA E S.U.A.P.

SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI

L'art. 103 comma 1 del DL 18/2020 ha stabilito che:

"ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020"

Tale "periodo di sospensione" si applica sia allo svolgimento dei procedimenti avviati su "*istanza di parte*", che ai procedimenti avviati "*d'ufficio*" da questa amministrazione.

Pertanto, tutti i procedimenti in essere al 23 febbraio, iniziati e non ancora conclusi, nonché i procedimenti amministrativi avviati dopo il 23 febbraio e non ancora terminati, sono sospesi per effetto del DL 18/2020 per un periodo di 52 giorni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge 241/1990, i termini per la conclusione del procedimento possono essere ulteriormente sospesi dall'ufficio, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

TITOLI ABILITATIVI

L'art. 103 comma 2 del DL 18/2020 ha stabilito che:

"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"